



Circolare n° 20/2020

Decreto AGOSTO - DL 14.8.2020 n. 104

Questo Studio rende noto le seguenti novità:

1

Ricordiamo che il Decreto Agosto 2020 introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Tra i numerosi interventi previsti, figurano anche misure come:

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI F24

Con l'art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

- i versamenti relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
- il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?		PER CHI?
PAGAMENTO AL 16.9.2020 DEI VERSAMENTI SOSPESI (16.3 – 16.4 – 16.5)	IPOTESI 1	i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 (100% dell'importo); • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020 (16.09 – 16.10 – 16.11 – 16.12). [DL 34/2020]	PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI
	IPOTESI 2	Possono effettuare i pagamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione: <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 (50% dell'importo); • oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020 (16.09 – 16.10 – 16.11 – 16.12). Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021 (16.01 - 16.02 - 16.03 ecc). [DL 104/2020]	PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE

La misura è stata estesa a **18 settimane totali (9+9)** per i periodi compresi fra il **13 luglio e il 31 dicembre 2020**.

Alle **prime 9 settimane** potranno accedere tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta e le domande autorizzate – ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio – relative a periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno computate nelle prime 9 settimane disciplinate dal Decreto. A seguire, le ulteriori 9 settimane saranno concesse a tutti i datori di lavoro ai quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9.

Tuttavia, il regime di riconoscimento del **trattamento di integrazione salariale varierà sulla base dell'andamento del fatturato dell'impresa** richiedente relativo al **primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019**. Al riguardo, il Decreto prevede tre ipotesi:

- calo del fatturato **pari o superiore al 20%**: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane **senza costi**;
- calo del fatturato compreso **tra 1% e 19%**: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un'aliquota pari al **9%**;
- **nessun calo di fatturato o incremento di fatturato**: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un'aliquota pari al **18%**.

Per le aziende nate dopo 01.01.2019 non è prevista contribuzione.

Sempre sulla Cassa Integrazione, il nuovo Decreto prevede che l'INPS possa esaminare le domande rigettate perché presentate fuori termine e sposta le scadenze di fine agosto al 30 settembre 2020.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

L'art. 1 del DL 104/2020 prevede che il trattamento di Cassa integrazione salariale per gli **operai agricoli (CISOA)** richiesto per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 venga concesso per una durata massima di **50 giorni** nel periodo compreso tra il **13.7.2020 e il 31.12.2020**, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/72. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 18/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020, sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal "decreto Agosto".

Anche in questo caso, il termine decadenziale di presentazione della domanda è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 100% ALTERNATIVO ALLA CIG (Aziende che non utilizzano CIG)

Per incentivare i datori di lavoro a uscire dalla Cassa Integrazione, a beneficio di coloro che decideranno di non chiedere nuova CIG COVID-19, sarà riconosciuto l'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali al 100%** per un periodo massimo di 4 mesi.

A tali aziende "virtuose" spetta, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'**esonero totale** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico

- per un periodo massimo di **4 mesi**, fruibili entro il **31.12.2020**;
- nei limiti del **doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020**
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Esclusi: Lo sgravio non è applicabile ai datori di lavoro del settore **agricolo**, che possono presentare di conseguenza solo domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), riconosciuta dal decreto Agosto per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020.

L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

CONDIZIONI	ESCLUSI	BONUS	SCADENZA	COMULO	ALTRO
<u>Aziende con CIG già fruita a maggio e giugno 2020</u>	Datori Agricoli	Esonero max 4 mesi per il doppio di ore CIG fruite a maggio e giugno applicato sui mesi	Fruizione entro 31.12.2020	OK con altri esoneri o riduzioni di aliquote entro i contributi dovuti	UE deve dare OK

DECONTRIBUZIONE AL 100% PER NUOVE ASSUNZIONI

CONDIZIONI	ESCLUSI	BONUS	SCADENZA	COMULO	ALTRO
<u>Assunzioni e trasformazioni da Tempi determinati a indeterminati</u>	Agricoli, apprendisti e domestici + Ex dipendenti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti	Esonero del 100% per 6 mesi fino a 8.060 € annuo, parametrato ai mesi	Fruizione entro 31.12.2020	OK con altri esoneri o riduzioni di aliquote entro i contributi previdenziali dovuti	INPS verifica
<u>Assunzione a termine e contratti stagionali (Turismo e Terme)</u>	Ex dipendenti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti	Esonero del 100% per 3 mesi fino a 8.060 € annuo, parametrato ai mesi	Fruizione entro 31.12.2020	OK con altri esoneri o riduzioni di aliquote entro i contributi previdenziali dovuti	UE deve dare OK
<u>Trasformazione in Tempi indeterminati (Turismo e Terme)</u>	Ex dipendenti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti	Esonero del 100% per 6 mesi fino a 8.060 € annuo, parametrato ai mesi	Fruizione entro 31.12.2020	OK con altri esoneri o riduzioni di aliquote entro i contributi previdenziali dovuti	UE deve dare OK

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che **assumono a tempo indeterminato**, è riconosciuto l'**esonero totale** dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un **periodo massimo di 6 mesi** decorrenti dall'assunzione, nel limite massimo di un **8.060 euro annui**, da riparametrare su base mensile.

Dall'esonero sono **esclusi** i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGL79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



L'esonero, **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni, è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

L'esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di **3 mesi**, per le **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale** nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Lo sgravio è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

- nella misura del **100% dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro;
- per un periodo massimo di **6 mesi** dall'assunzione;
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- a condizione che **comperti un incremento occupazionale netto**.

DECONTRIBUZIONE PARI AL 30% PER LE IMPRESE DEL SUD

E' prevista un'agevolazione del **30% dei contributi previdenziali** per tutte le aziende che operino nel Mezzogiorno, che sarà in vigore dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. Negli anni successivi, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione sarà pari al 30% fino al 2025, al 20% fino al 2027, al 10% fino al 2029. La decontribuzione si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine.

CONDIZIONI	ESCLUSI	BONUS	SCADENZA	COMULO	ALTRO
Regioni con prodotto lordo tasso occupati (Decontribuzione SUD)	Datori Agricoli e Domestici	Riduzione contributi del 30%	Dal 01.10 e fino al 31.12.2020 (salvo proroga fino 2025)	La norma non precisa niente	UE deve dare OK

PROROGA NASpl e Dis-Coll

Le prestazioni NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori **2 mesi** a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

PROROGA E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

L'art. 8 del DL 104/2020, modificando l'art. 93 del DL 34/2020, ha disposto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sempre in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015, possono essere rinnovati o prorogati, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 di tale DLgs., fino alla data del **31.12.2020** alle seguenti condizioni:

- il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di **12 mesi** e per **una sola volta**;
- ferma restando la durata **massima complessiva di 24 mesi**.

La **proroga automatica**, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rimane soltanto per **apprendistato professionalizzante**.

TESTO ANTE MODIFICHE	TESTO POST MODIFICHE
Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19	In conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19
In deroga all'art. 21 del D.Lgs 15.06.2015, il quale "in generale" prevede quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rinnovo sempre e solo indicando le cause ▪ proroga oltre i 12 mesi indicando una causale ▪ durata massima di 24 mesi ▪ massimo 4 proroghe ▪ stop and go 10 o 20 giorni prima del rinnovo 	
Fino al 30 agosto 2020	Fino al 31 dicembre 2020
	Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, per un periodo massi di 12 mesi e per 1 sola volta (senza considerare la proroga fatta per norma di legge, conversione legge DL Rilancio)
E' possibile prorogare e rinnovare	
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla date del 23.02.2020	Tutti i contratti di lavoro a tempo determinato

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Anche in assenza delle condizioni previste di cui all'art 19, c.1, del D.Lgs 15.06.2015

Le suddette deroghe hanno efficacia limitatamente al periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali per il COVID-19 e interessano unicamente i rapporti a termine già in essere e non nuovi contratti.

PROROGA DELLO STOP DEI LICENZIAMENTI

L'art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di **licenziamento per motivi economici**, originariamente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.

Il **divieto viene quindi limitato** ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:

- dei **trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19** (termine variabile dal **16.11 al 31.12**);
- ovvero **dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** (dal 15.11).

Per tali soggetti resta **precluso**:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);
- il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66.

L'art. 14 del DL 104/2020 ripropone la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la risoluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 18 co. 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell'originario licenziamento, estendendone l'applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel corso del 2020.

ECCEZIONI

Le suddette preclusioni e sospensioni in materia di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:

- **licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività conseguenti alla messa in liquidazione** della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, qualora non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI);
- licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione (qualora l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, potranno essere licenziati i lavoratori impiegati nei settori non compresi nello stesso).

Il datore di lavoro che non rispetta il divieto di intimare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo non solo rischia di vedersi revocare i benefici dall'esonero contributivo con efficacia retroattiva ma, in aggiunta, non potrà presentare domanda di integrazione salariale per le ulteriori settimane di Cassa integrazione previste dal decreto Agosto (9+9).

LICENZIAMENTI NON SOSPESI

- i licenziamenti per **giusta causa** che, comunque, obbligano il datore alle procedure di garanzia previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970: su questo punto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 30 novembre 1982 è stata molto chiara;
- i licenziamenti per **giustificato motivo soggettivo**, ivi compresi quelli di natura disciplinare, anch'essi soggetti all'iter procedimentale del citato art. 7;
- i licenziamenti per **raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia**, atteso che per la prosecuzione fino ai 70 anni occorre un accordo tra le parti in quanto il diritto alla prosecuzione non è un diritto potestativo del lavoratore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015;
- i **licenziamenti determinati da superamento del periodo di comporto**, atteso che la procedura è "assimilabile" al giustificato motivo oggettivo ma non è giustificato motivo oggettivo;
- i licenziamenti **durante o al termine** del periodo di prova sottoscritto dalle parti prima della costituzione del rapporto, con l'indicazione sia della durata che delle mansioni da svolgere;
- i licenziamenti dei **dirigenti** sulla base della c.d. "giustificatezza", frutto della elaborazione della contrattazione collettiva: si tratta di un criterio di valutazione più forte rispetto al giustificato motivo oggettivo che si applica agli altri lavoratori subordinati;
- i licenziamenti dei **lavoratori domestici** che sono "ad nutum";
- i licenziamenti dei **lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato** (cosa rara), laddove nel contratto di scrittura artistica sia prevista la c.d. "clausola di protesta", cosa che consente la risoluzione del rapporto allorché il lavoratore sia ritenuto non idoneo alla parte;
- la **risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo** a seguito di recesso ex art. 2118 c.c.: qui, non appare ravvisabile il giustificato motivo oggettivo. Ovviamente, occorre tener presente quanto affermato dall'art. 2, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 in base al quale il periodo formativo dell'apprendistato professionalizzante è prorogato per un periodo uguale a quello in cui il

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



giovane ha fruito della integrazione salariale. Tale disposizione era stata, in un certo senso, ripetuta dal comma 1-bis dell'art. 93 per i lavoratori in apprendistato di primo e di terzo livello (art. 43 e 45 del D.L.vo n. 81/2015), ma essa non c'è più in quanto abrogata dall'art. 8 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Probabilmente, resta fuori da tale elencazione il **licenziamento per inidoneità psico-fisica** ove diverse scuole di pensiero lo fanno rientrare nel giustificato motivo oggettivo, mentre altre lo tengono fuori invocando le specifiche disposizioni contenute nell'art. 42 del D.L.vo n. 81/2008 o all'interno della legge n. 68/1999 (articoli 4 e 10). Anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, di recente, espresso la propria opinione sposando la tesi della sospensione del licenziamento per tale motivazione. Vale, infine, la pena di ricordare come l'art. 83, comma 3, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) stabilisca che l'inidoneità alla mansione accertata a causa del COVID-19, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio del contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità, non può giustificare il recesso del datore dal contratto di lavoro.

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DEL LIMITE DI ESCLUSIONE DA TASSAZIONE

Per effetto dell'art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da **258,23** euro a **516,46** euro

PROROGA INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI 600€ - 1000 €

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?
INDENNITÀ UNA TANTUM 600 € GIUGNO E LUGLIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. ▪ lavoratori sportivi professionisti (600 euro una tantum) (la medesima indennità pari a 600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020)
INDENNITÀ UNA TANTUM 1.000 € GIUGNO E LUGLIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche somministrati) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI ▪ lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno <u>30 giornate</u> nel medesimo periodo ▪ lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno <u>30 giornate</u> nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; ▪ lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. ▪ incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva ▪ lavoratori dello spettacolo con almeno 30 <u>giornate</u> di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro ▪ lavoratori dello spettacolo con almeno 7 <u>giornate</u> di lavoro fra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro ▪ professionisti iscritti alle casse di previdenza private (1.000 € maggio)

CONGEDI PARENTALI, BONUS BABY SITTER E PERMESSI L.104

PROVVEDIMENTO	COSA PREVEDE?	PER CHI?
Congedi per Genitori	Non è stato prorogato	LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO E AUTONOMI

Dott.ssa GIULIA ULIVI
 @mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
 Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
 @mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
 Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



Bonus baby sitting	Viene rideterminato il limite di spesa per il riconoscimento del bonus baby-sitter ai lavoratori pubblici per evadere tutte le domande pervenute.	LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI, CO.CO.CO E AUTONOMI
Permessi Legge 104/1992	Non è stato prorogato	LAVORATORI DIPENDENTI

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Con l'art. 58 del DL 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:

- in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.2010 e 56.29.2020 (mense e *catering* continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito DM.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI TURISTICI

Con l'art. 59 del DL 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni.

CONDIZIONE DEL CALO DEL FATTURATO: il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone a dei citati comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

MISURA DEL CONTRIBUTO: l'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, pari al:

- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.7.2019.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO: il contributo dovrebbe essere riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all'agenzia delle entrate.

CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - MODIFICHE

Con l'art. 77 del DL 104/2020 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

In particolare, il credito d'imposta:

- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, anche per le strutture termali;
- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, al mese di luglio.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO

Per effetto dell'art. 78 del DL 104/2020, vengono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.

Esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri

Per gli anni 2021 e 2022, l'IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI

Con l'art. 79 del DL 104/2020 viene reintrodotta per il 2020 e 2021, con alcune modifiche, il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del DL 83/2014.

Il credito d'imposta spetta anche:

- alle strutture che svolgono attività agrituristica;
- agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il credito d'imposta è:

- pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d'imposta 2020 e 2021;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all'art. 10 co. 3 del DL 83/2014).

VERSAMENTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO

I versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie, per cui è stata prevista la sospensione, vengono prorogati dal 31 agosto al **15 ottobre 2020**.

PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP

Per effetto dell'art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al **30.4.2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari", in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).

Le condizioni per beneficiare della proroga sono nel **primo semestre dell'anno 2020**, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di **almeno il 33% rispetto** allo stesso periodo dell'anno precedente.

SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropecc.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza".

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489